



diritto & religioni

Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

8



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli
G. J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
A. Fuccillo
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Presentazione al libro di Francesco Zanchini di Castiglionchio “La Chiesa come ordinamento sacramentale”

MARIO TEDESCHI

Il fatto che sia stato io ad organizzare questo incontro partendo dal libro di Francesco Zanchini di Castiglionchio, *La Chiesa come ordinamento sacramentale*, necessita forse qualche chiarimento ed anche dei riferimenti personali. La fortuna di un libro è legata a tutta una serie di ragioni non sempre comprensibili. Questo studio – che non ebbe tutta la fortuna che meritava, anche se quando apparve mostrò subito tutta la sua originalità – è stato compiuto subito dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, del quale ha subito indubbiamente il fascino, e si è inserito nella polemica sul giuridismo che ha coinvolto i giuristi, dal momento che siamo noi a considerare la Chiesa come un ordinamento giuridico primario, indipendente e sovrano rispetto a quello statale, confortati dallo stesso art. 7, com. 1 Cost., con principi, regole, valori suoi propri. Il giuridismo fu la domanda che il mio Maestro mi fece quando, proprio in quel periodo, sostenni gli esami di assistente ordinario, chiedendomi di chiarire agli altri membri della Commissione, docenti di Diritto amministrativo, come Virga, e di Storia del diritto, come Mazzarese Fardella, in che cosa si sostanziasse. Non ricordo bene cosa dissi, ma sono certo che mi calai nelle vesti del giurista laico, quale aspiravo ad essere, sottolineando che la Chiesa cattolica doveva alla sua struttura giuridica, anche sul piano storico, molti degli incredibili risultati cui aveva attinto, per cui il contributo che i canonisti e gli ecclesiasticisti potevano dare era sicuramente notevole. È proprio la struttura giuridica che rende la Chiesa cattolica diversa da qualsiasi altra confessione e che le ha consentito una tale durata. Vivendo allora in Sicilia, lontano dalla cupola di San Pietro, ero meno soggetto alle influenze che questa indubbiamente esercitava su chi, come Francesco, era cresciuto a Borgo Pio, a diretto contatto con i prelati di curia. Anche per questo non mi sarei dovuto meravigliare che sottolineasse la natura sacramentale dell'ordinamento canonico, reagendo a quello che alla dottrina, ivi compreso il Del Giudice, sembrava un dato oramai acquisito,

quello della giuridicità dell'ordinamento canonico e del necessario rapporto con le scienze c.d. laiche.

Come considerare la Chiesa? Un mistero, un'istituzione meramente religiosa o anche giuridica? Quali i limiti della sua configurazione sul piano del diritto e quale contributo a tale configurazione poteva provenire dai giuristi? Venivano in campo problemi fondamentali, sul significato di *societas iuridice perfecta*, sulla natura volontaristica e non coattiva dell'ordinamento canonico e sulla sua dimensione finalistica – la *salus animarum* –, sul fondamento stesso del diritto e sui suoi presupposti di diritto divino e naturale, sulla dimensione comunitaria e sul diritto che ciascuna comunità ha di darsi liberamente le proprie regole.

Non avendo studiato diritto canonico nelle Università pontificie, non ero portato ad alcuna sua enfattizzazione. Eppure mi parve evidente l'enorme portata teorica che poteva provenirne. Per essere ottemperato il diritto non può solo imporsi positivamente, deve essere condiviso dai consociati, deve corrispondere a principi e valori comuni, diversamente non viene considerato giusto e finisce per non essere applicato. Imporre regole ingiuste o non condivise è, a mio avviso, un atto non di forza coattiva, ma di violenza. E ciò è del tutto evidente su un piano storico, su quello internazionale, e in capo ad un ordinamento, come quello canonico, fine e non mezzo. Il rinvio al diritto divino, sia naturale che positivo, di cui ci parlava Calasso, era costante, ma presenti in me erano anche i presupposti di diritto naturale dei diritti fondamentali, sia nella dimensione internazionalistica che costituzionale. Tutto ciò ha costituito per tutti noi il pane quotidiano, ci ha accompagnato per oltre quarant'anni.

Qualche mese fa un altro caro collega, Beppe Leziroli, mi comunicava, nulla sapendo di questa mia iniziativa, di voler organizzare nella sua Università, a Ferrara, un convegno sulla Chiesa oggi, chiedendomi una relazione. Anche questa convergenza di interessi non deve destare alcuna meraviglia. Cosa sia e cosa sia divenuta la Chiesa tutti noi ce lo chiediamo quotidianamente da oltre quarant'anni, per cui, prendendo lo spunto dal significativo volume di Zanchini, che risulta così una vera anticipazione, sarebbe il caso di dare la nostra personale risposta, così come ha iniziato a fare lui, perché questo rientra cartamente tra i nostri compiti, anzi risulta doveroso e costituisce un aspetto centrale delle nostre disamine.

Ricordando forse Graziano che, come ben sapete era un teologo morale, ma Zanchini si guarda bene dal richiamarlo, egli sottolinea la necessità di un'analisi non solo giuridica, ma per l'appunto teologica, dell'ordinamento della Chiesa. A suo avviso la Chiesa, sacramento primordiale, non è tanto un'istituzione, quanto una comunità di salvezza. Dichiaro pertanto preliminarmente di voler rinvenire “un rapporto autentico tra Chiesa e persona,

ministero e fede”, dal momento che condivide “l’opinione del Saraceni sulla giuridicità del foro interno extrasacramentale” e quella del Rahner “dello stesso foro interno sacramentale”.

Zanchini dice anche che la dottrina teologica sui problemi della fede è insufficiente e parte dalla definizione che della Chiesa dava il Bellarmino: «*Coetus hominum eiusdem christianae fidei professione et eorumdem sacramentorum cummunione colligatus*», criticata da Hamer in favore di una ecclesiologia della comunione (presenza salvifica della Chiesa di Cristo nel divenire della storia). Zanchini ammette che i rapporti tra teologia – anch’essa provvisoria – e giurisprudenza appaiono molto delicati, anche se il diritto canonico può contribuire allo sviluppo stesso del dogma teologico. A suo avviso, si è “sottovalutata l’importanza della coscienza sociale, sotto l’influsso dello Spirito” che è alla base del dibattito teologico ed osserva “la scienza canonistica non sembra correre, fortunatamente, i rischi della teologia”, legata, com’è, alla dimensione istituzionale della Chiesa. E qui io rinvegno una piccola contraddizione.

Sviluppando la dottrina del Corpo mistico, la definizione sacramentale della Chiesa comporta che essa debba “intendersi, nella storia del mondo, come il sacramento di Gesù Cristo, alla stessa stregua che Cristo, nella sua umanità, è il sacramento di Dio”.... “Con Cristo, sacramento primordiale (*Ursakrament*), la grazia di Dio ha dimorato stabilmente nel mondo in forma storica”, per cui conclude che “la Chiesa non è altro che il proseguimento in forma sociale, il perdurare attuale ... del mistero sacramentale del Cristo, asceso alla destra del Padre”. Sono le posizioni di Rahner, di Schillebeeckx, di Congar. La distinzione bellarminiana tra l’anima della Chiesa, la comunione di grazia interiore, e il *corpus* di essa, viene meno nel sistema sacramentale “dato che la Chiesa visibile e giuridica vi è considerata in termini di identità con il corpo mistico di Cristo”. “Nell’orizzonte visibile dell’umanità”, dice Zanchini, “non si dà altro Cristo che la Chiesa”. Riprende così in modo critico alcune posizioni teologiche parzialmente dissenzienti, come quella di Hamer, e dice che le opinioni di Schillebeeckx sono presenti nel Magistero del Concilio Vaticano II, soprattutto nella Dichiarazione sulla libertà religiosa, in quella sull’ecumenismo, fino alle tematiche sui laici.

Al centro di tale magistero starebbero “due dottrine bibliche fondamentali: quella dei carismi e quella del sacerdozio comune o regale”. Ciò consentirebbe di vedere il diritto non “come vera tecnica... ma nella sua piena dignità di scienza giuridica la quale, utilizzando i risultati delle altre scienze dello spirito, medii, al servizio della vita, fra teoria e prassi, conoscenza critica e storia”, e “impone alla Chiesa un obbligo di costante reinterpretazione comunitaria del messaggio rivelato”.

Il passaggio ad attribuire carattere normativo agli atti di Cristo e a quello degli Apostoli appare obbligato. Zanchini rileva come i teorici dell'ermeneutica di provenienza laica abbiano poco approfondito il problema dell'interpretazione in funzione normativa. Forse, certo hanno trattato poco *l'hermeneutica fidei* o non l'hanno trattata, come Betti, in modo condivisibile, considerandola scontata, condizionata.

Zanchini ricorda che Carnelutti aveva sottolineato la preponderanza dell'elemento sacramentale nell'ordinamento canonico e che Ciprotti aveva utilizzato tali posizioni nella sua replica al *Discorso generale* del Fedele, e rileva: "La tendenza a vedere l'ordinamento giuridico unicamente in funzione della composizione dei conflitti di interessi fra i consociati, tradisce una visione privatistica – e, nel suo esclusivismo, antistorica – del mondo giuridico non solo della Chiesa, ma perfino dello stesso Stato". Secondo Carnelutti la materia sacramentale, mancandole un qualsiasi carattere di intersoggettività, sarebbe giuridicamente irrilevante. Per Zanchini ciò non è vero. È la Chiesa ad offrire agli uomini la possibilità di un incontro con il Cristo vivente, nell'annuncio dell'Evangelo. La Chiesa giuridica non sarebbe pertanto una proiezione formale, una sovrastruttura di una confessione religiosa, ma un'organizzazione cui il singolo aderisce per soddisfare un bisogno. Ciò consente alla Chiesa giuridica di essere presente nel mondo come sacramento di Gesù Cristo, come mistero, come ordinamento complesso che persegue "le due vie ermeneutiche dell'autointegrazione e dell'eterointegrazione del sistema".

Nella seconda parte dello studio Zanchini affronta il problema del rapporto tra Chiesa e persona. Non spetta a me procedere ad un'analisi specifica. Ci sono però rilievi critici e attuali di interesse generale, sulla pretesa "a costruire una teoria tutta fideistica della tutela del nascituro nell'ordinamento canonico", preoccupandosi "di estendere il concetto di persona ai non battezzati"; sull'infante morto durante il parto, sul battesimo e sulla possibilità che anche i catecumeni lo amministrino, sulla giuridicità del foro interno sacramentale. Zanchini si dichiara contrario alla concezione tomistica del diritto, ormai inservibile perché tendenzialmente intersubiettiva. Non sono del tutto d'accordo anche se condivido altre sue osservazioni: che l'abolizione delle Facoltà di teologia, a fine '800, non fosse opportuna perché frutto dell'anticlericalismo imperante, e che il confronto con il pensiero liberale è stato utile alla Chiesa per farle recuperare il senso della libertà. Proprio per la sua indiscutibile dimensione storica, la canonistica non mi sembra abbia assunto, nemmeno in quel periodo, una funzione di supplenza, come antefatto del pensiero giuridico moderno, o di subalternità nei confronti della statualità del diritto. Il diritto canonico esisteva anche quando non si era configurato lo Stato moderno e svolgeva nel mondo occidentale un'indiscutibile funzio-

ne anche sul piano internazionale. Non credo che la canonistica laica possa prescindere dai valori religiosi né che abbia tentato di farlo. Ha voluto solo porre il diritto canonico in rapporto con gli altri settori della scienza giuridica. E non ritengo nemmeno che sarebbe stata opportuna una costituzione per la Chiesa, questa sì di imitazione laica.

Il volume di Francesco Zanchini ha il merito di aver posto problemi veri, importanti, di aver recuperato, alla luce dell'ecclesiologia post-conciliare, quella dimensione teologica che è insopprimibile negli studi di diritto canonico. Se era in linea con tutto ciò lo era meno rispetto al progetto di rapportare il diritto canonico alle altre scienze giuridiche positive. Non dimentichi Zanchini che, oltre il Concilio Giovanni XXIII aveva dato corso alla revisione del *Codex*, che sarà varata nel 1983, e che altro non è se non un corpo di norme giuridiche.